

***DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER LA  
GESTIONE DELLE MALGHE DEL COMUNE DI PINZOLO***

Revisione 2024

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1 – Oggetto**

Il presente disciplinare fa parte integrante, ai sensi art. 25 comma 4bis della L.P. 4/2003, del contratto di concessione delle malghe di proprietà del Comune di Pinzolo individuate quali:

1. Cioca
2. Nambrone
3. Patascoss
4. Ritorto
5. Valchestria

L'oggetto del contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, infrastrutture e fabbricati, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Nel rispetto di quanto stabilito con decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e ss. mm. e ii., Art. 4. "Esercizio dell'attività di vendita" poi modificato dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013, si ritiene doveroso chiarire che i concessionari possono utilizzare gli immobili per la vendita dei propri prodotti in misura prevalente ed, eventualmente, di quelli provenienti da altre aziende agricole, fatta esclusione per il commercio di prodotti e bevande non appartenenti al settore produttivo agricolo.

E' inoltre escluso lo svolgimento di attività agrituristica, intesa ai sensi della l.p. 30.1.2019 n. 10. Pertanto, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, purché siano già pronti all'uso, senza effettuare preparazione o cottura o manipolazione alcuna né alcun servizio di somministrazione o altre attività diverse dalla sola vendita e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

La maggior parte dei beni oggetto di concessione risulta gravato dal diritto di uso civico, ai sensi della Legge 16.06.1927 n. 1766.

Parte dei pascoli delle malghe denominate "Cioca" e "Patascoss", sono concessi quali piste da sci, ovvero piste di "Bike Park", rispettivamente alla Società Funivie Pinzolo S.p.A. e Società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A.

**ART. 2 - Descrizione e destinazione delle malghe**

La superficie della malga viene desunta dallo Schedario dei pascoli trentini, con riferimento ai confini descritti nel Piano di Gestione forestale dei beni silvo-pastorali del Comune, nonché derivano da un confronto con i servizi provinciali competenti.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Eventuali variazioni delle superfici eleggibili nel corso della durata del contratto verranno appositamente valutate.

## **1. MALGA CIOCA**

Costituita dallo stallone e casina in p.ed. 1867, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA                      ha 98,0607  
TOTALE SUPERFICIE NETTA                      ha 88,3079

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

<b>COMUNE CATASTALE</b>	<b>PARTICELLA</b>
PINZOLO	.1867
PINZOLO	02057
PINZOLO	02060
PINZOLO	02061

PINZOLO	02033
PINZOLO	02033
PINZOLO	02033
PINZOLO	02059
PINZOLO	02059
PINZOLO	02060
PINZOLO	02061
PINZOLO	02061

PINZOLO	.1247
PINZOLO	.1566
PINZOLO	02033
PINZOLO	02033
PINZOLO	02033
PINZOLO	02057
PINZOLO	02058
PINZOLO	02058
PINZOLO	02058
PINZOLO	02059
PINZOLO	02059
PINZOLO	02060
PINZOLO	02061
PINZOLO	02061
PINZOLO	02061

### **Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)**

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Vacche da latte e relativa rimonta

## **2. MALGA NAMBRONE**

Costituita dallo stallone e casina p.ed 2129, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA                      ha 49,9695  
TOTALE SUPERFICIE NETTA                      ha 30,9121

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

<b>COMUNE</b>	<b>PARTICELLA</b>
PINZOLO	04091
PINZOLO	04096
PINZOLO	04100
PINZOLO	04106

PINZOLO	04091
PINZOLO	04106

PINZOLO	.2129
PINZOLO	04091
PINZOLO	04096
PINZOLO	04100
PINZOLO	04100
PINZOLO	04101
PINZOLO	04102
PINZOLO	04104
PINZOLO	04106
PINZOLO	04106

### **Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)**

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- ovicaprini

### 3. MALGA PATASCOSS

Costituita dallo stallone in p.ed. 1894 e casina in p.ed. 1893, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA                      ha 125,5582  
TOTALE SUPERFICIE NETTA                      ha 95,4219

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA
PINZOLO	0,758
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04091
PINZOLO	.1893
PINZOLO	.1894
PINZOLO	04087
PINZOLO	04087
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04091
PINZOLO	04091
PINZOLO	.1435
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04091
PINZOLO	04091

#### **Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)**

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Vacche da latte e relativa rimonta

#### 4. MALGA RITORTO

Costituita dallo stallone in p.ed. 1890 e casina in p.ed. 1891, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA                      ha 206,0988  
TOTALE SUPERFICIE NETTA                      ha 132,5206

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA
PINZOLO	.1890
PINZOLO	.1891
PINZOLO	04089
PINZOLO	04091
PINZOLO	04091
PINZOLO	04144
PINZOLO	04151
PINZOLO	04155
PINZOLO	04162
PINZOLO	04186
PINZOLO	04188
PINZOLO	04189
PINZOLO	04191
PINZOLO	04191
PINZOLO	04191
PINZOLO	04220

PINZOLO	0.393
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04091
PINZOLO	04091
PINZOLO	04113
PINZOLO	04113
PINZOLO	04113
PINZOLO	04133
PINZOLO	04142
PINZOLO	04143
PINZOLO	04144
PINZOLO	04146
PINZOLO	04161
PINZOLO	04162
PINZOLO	04163
PINZOLO	04165
PINZOLO	04168
PINZOLO	04171
PINZOLO	04172
PINZOLO	04176

PINZOLO	04179
PINZOLO	04181
PINZOLO	04183
PINZOLO	04184
PINZOLO	04185
PINZOLO	04186
PINZOLO	0.394
PINZOLO	0.395
PINZOLO	0.624
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04089
PINZOLO	04091
PINZOLO	04091
PINZOLO	04113
PINZOLO	04113
PINZOLO	04113
PINZOLO	04113
PINZOLO	04114
PINZOLO	04114
PINZOLO	04115
PINZOLO	04116
PINZOLO	04116
PINZOLO	04116
PINZOLO	04116
PINZOLO	04117
PINZOLO	04117
PINZOLO	04117
PINZOLO	04118
PINZOLO	04119
PINZOLO	04121
PINZOLO	04121
PINZOLO	04121
PINZOLO	04121
PINZOLO	04122
PINZOLO	04123
PINZOLO	04128
PINZOLO	04128
PINZOLO	04130
PINZOLO	04130
PINZOLO	04130
PINZOLO	04130
PINZOLO	04132
PINZOLO	04132
PINZOLO	04132
PINZOLO	04132
PINZOLO	04133
PINZOLO	04134
PINZOLO	04135
PINZOLO	04142
PINZOLO	04143
PINZOLO	04144
PINZOLO	04146
PINZOLO	04148

PINZOLO	04150
PINZOLO	04151
PINZOLO	04151
PINZOLO	04152
PINZOLO	04153
PINZOLO	04154
PINZOLO	04154
PINZOLO	04154
PINZOLO	04155
PINZOLO	04156
PINZOLO	04157
PINZOLO	04158
PINZOLO	04159
PINZOLO	04160
PINZOLO	04161
PINZOLO	04162
PINZOLO	04163
PINZOLO	04168
PINZOLO	04171
PINZOLO	04172
PINZOLO	04176
PINZOLO	04179
PINZOLO	04184
PINZOLO	04185
PINZOLO	04186
PINZOLO	04186
PINZOLO	04188
PINZOLO	04189
PINZOLO	04189
PINZOLO	04190
PINZOLO	04190
PINZOLO	04191
PINZOLO	04191
PINZOLO	04191
PINZOLO	04191
PINZOLO	04192
PINZOLO	04193
PINZOLO	04220
PINZOLO	04357

### **Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)**

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- Vacche da latte e relativa rimonta

## 5. MALGA VALCHESTRIA

Costituita dallo stallone e da una parte della casina p.ed 2154 e 2155, e con consistenza della superficie pabulare pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA                      ha 76,8445  
TOTALE SUPERFICIE NETTA                      ha 46,7999

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

COMUNE	PARTICELLA
PINZOLO	04091
PINZOLO	04097
PINZOLO	.2154
PINZOLO	.2155

PINZOLO	04091
PINZOLO	04096
PINZOLO	04097
PINZOLO	04100

PINZOLO	04091
---------	-------

### **Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)**

La malga è destinata prioritariamente all'allevamento di

- bovini giovani e in asciutta

### **ART. 3 - Determinazione del carico.**

Il carico ottimale di bestiame per ciascuna malga è determinato dal Comune, sulla base dello Schedario dei pascoli trentini, se disponibile, ovvero del Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali.

Il carico viene determinato in UBA (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio:

1 vacca da latte 1.00 UBA

1 bovino sopra i 2 anni 1.00 UBA

1 bovino da 6 mesi a 2 anni 0.60 UBA

1 bovino fino a 6 mesi 0.40 UBA

1 capra sopra 1 anno 0.15 UBA

1 equino sopra 1 anno 1.00 UBA

1 asino 0.50 U.B.A.

1 pecora sopra 1 anno 0.15 UBA

Almeno il 70% delle UBA monticate dovrà essere di razza Rendena (con esclusione di malga Nambrone e Valchestrìa); qualora il concessionario della singola malga non fosse in grado di raggiungere tale carico, potrà caricare bestiame di altre razze, preferibilmente secondo il seguente ordine di priorità, garantendo comunque un carico del 40% di razza Rendena:

- 1) Grigio Alpina e Bruna Alpina Originale
- 2) Pezzata Rossa Italiana e Meticce
- 3) Bruna Alpina (Brown Swiss)
- 4) Frisona Italiana e Altre

Il concessionario, oltre ai capi di proprietà, **ha l'obbligo** di caricare con bestiame, nei limiti di capienza della malga, proveniente da allevamenti di proprietà di censiti residenti nel Comune di Pinzolo; qualora non dovesse raggiungere un carico sufficiente potrà caricare bestiame di altri allevamenti secondo il seguente ordine di priorità:

- ◆ Capi provenienti dalla Val Rendena
- ◆ Capi provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento

Il carico ottimale di bestiame viene determinato prioritariamente con riferimento ai dati contenuti nel Piano di gestione forestale aziendale in vigore, tenuto conto che ai fini del PSP 2014-2020 operazione 10.1.2. le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha  $\leq$  a 1,6 e  $\geq$  a 0,4.

Il carico ottimale stimato per ogni malga è il seguente:

Cioca	88 UBA
Nambrone	28 UBA
Patascoss	76 UBA
Ritorto	95 UBA
Valchestrìa	33 UBA

Il carico ammesso in malga dovrà rimanere all'interno dei valori di seguito riportati

Cioca da 80 UBA a 110 UBA

Nambrone	da 25 UBA a 40 UBA
Patascoss	da 70 UBA a 95 UBA
Ritorto	da 85 UBA a 115 UBA
Valchestria	da 30 UBA a 55 UBA

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato alla data del 15 luglio di ogni annata monticatoria. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Il Comune si riserva di controllare il rispetto del carico, anche al fine dell'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, fatto salvo il caso in cui le UBA vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria nel corso della stagione di alpeggio o nelle settimane immediatamente precedenti il suo inizio.

Il Comune si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del presente disciplinare.

#### **ART. 4 – Ripartizione del bestiame**

La Commissione di cui all'art. 24, sulla base delle richieste pervenute su apposito modulo dai censiti/aziende residenti/con sede nel Comune di Pinzolo entro il 10 maggio dell'anno di monticazione, delibera la ripartizione del bestiame per ogni malga.

Qualora il numero di bovini da monticare dei censiti del Comune di Pinzolo sia superiore al carico minimo di cui all'art. 3, si procederà alla ripartizione dei capi in sovrannumero con le seguenti modalità:

- 1) garantire ad ogni censito il diritto di monticare almeno 3 UBA sulle malghe del Comune di Pinzolo;
- 2) dare soddisfazione al maggior numero di censiti e al maggior numero di aziende;
- 3) in condizioni di raggiungimento del carico massimo ammesso, il carico UBA di cui al punto 1 dovrà essere monticato sulla malga in cui vengono monticati i capi di proprietà del minor numero di censiti;
- 4) garantire priorità all'alpeggio di capi di razza Rendena;
- 5) dare priorità alle aziende storiche del territorio.

In caso di controversie ogni residente del Comune di Pinzolo potrà comunque rivolgersi alla Commissione di cui all'art 24 che dovrà esprimere un giudizio.

#### **ART. 5 – Durata della stagione monticatoria**

La durata della monticazione è ammessa, come da piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo pastorali con durata 2015 – 2024, dal 15 maggio al 15 ottobre.

Il periodo di monticazione non può essere inferiore a 70 giorni. La durata massima è stabilita ai sensi dell'art. 14 del DPP 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg (Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

Le date di monticazione e di demonticazione dovranno essere comunicate dal Concessionario al Custode Forestale di zona e ai censiti del Comune di Pinzolo interessati con un preavviso di almeno 3 giorni. E' fatto divieto (sia al Concessionario che ai censiti del Comune di Pinzolo autorizzati a monticare il proprio bestiame) di usufruire del pascolo della malga in periodi antecedenti o

successivi a quelli comunicati e accordati; il Concessionario ha l'obbligo di segnalare l'eventuale presenza di animali non autorizzata al Custode Forestale che provvederà all'identificazione degli animali e a sanzionare il rispettivo proprietario.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

La durata della monticazione ai fini del rispetto del disciplinare e dell'offerta tecnica verrà calcolata a partire dal giorno del raggiungimento del carico minimo ammesso.

La comunicazione del raggiungimento del carico minimo ammesso dovrà essere effettuata dal concessionario tramite pec al comune e per vie brevi al custode forestale

## **ART. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati**

Le malghe sono utilizzate principalmente per il pascolo dei capi indicati all'art. 2.

Per quanto riguarda malga Nambrone, è ammessa la presenza di bovini in asciutta purchè di proprietà del concessionario.

Per quanto riguarda malga Valchestria è ammessa la presenza di ovicapri purchè di proprietà del concessionario.

Per le malghe utilizzate principalmente per il pascolo di bovini in lattazione, dovranno essere monticate da vacche da latte provenienti da aziende registrate per la produzione di latte destinato al consumo umano.

La presenza di capi bovini maschi adulti è ammessa nel numero di massimo 2 capi.

La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 20 % delle U.B.A. con riferimento al carico presente in malga.

Nelle malghe con attitudine al bestiame bovino è tuttavia ammessa la presenza di bestiame ovi-caprino nella percentuale massima del 20% delle U.B.A. con riferimento al carico presente in malga.

Eventuali maiali allevati in malga vanno tenuti chiusi entro apposito recinto attiguo al porcile.

E' ammessa la presenza di animali da cortile.

## **ART. 7 - Condizioni igienico-sanitarie**

E' fatto obbligo al concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria della A.P.S.S. (Azienda Provinciale Servizi Sanitari).

Ogni allevatore è tenuto, pena l'esclusione dalla monticazione dell'intera mandria, a consegnare alla Commissione di cui all'Art. 24, entro il primo maggio di ogni anno, copia aggiornata degli esiti delle "Prove diagnostiche per i Piani di Profilassi" in modo da accertare l'eventuale presenza di animali positivi.

Come ulteriore misura di profilassi sanitaria sono esclusi dalla monticazione gli animali acquistati in data successiva al primo maggio di ogni anno di monticazione.

Ad ulteriore tutela dello stato di salute della mandria alpeggiata il concessionario può escludere dalla monticazione gli animali provenienti da Aziende positive al piano volontario di eradicazione della Paratubercolosi bovina (Malattia di Johne) o provenienti da aziende con stato sanitario sconosciuto per la ricerca di anticorpi verso *Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis*.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

### **ART. 8 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)**

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia è indicata nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite la Commissione di cui all'art. 24, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

### **ART. 9 – Oneri generali a carico del concessionario**

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività di alpeggio dovrà applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Il concessionario risponderà delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare.

### **ART. 10 – Oneri particolari a carico del concessionario**

Nella gestione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- il bestiame monticato dovrà essere registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria e con utilizzo limitato al raduno del bestiame, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie; essi devono essere sempre custoditi.
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione del Comune e, se necessaria, dell'autorità competente. Non sarà possibile commerciare o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente: la stessa dovrà essere conservata per i bisogni della stagione di alpeggio successiva;
- tutti i locali utilizzati dal personale dovranno essere periodicamente arieggiati e ripuliti;
- gli spazi esterni delle strutture della malga dovranno essere mantenuti decorosamente in ordine e ripuliti da rifiuti ed erbe infestanti;

- gli animali dovranno essere condotti e custoditi da personale competente assunto con regolare contratto nel rispetto delle normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Sono vietate la custodia, la conduzione e la mungitura degli animali da parte di terzi, anche se proprietari degli animali, se non su espressa autorizzazione del concessionario;
- in sede di verbale di carico il concessionario dovrà indicare i dati anagrafici del personale addetto alla conduzione del bestiame se diverso dal concessionario stesso
- a monticazione conclusa dovrà essere effettuato lo svuotamento della concimaia mediante spargimento del deposito, con mezzo meccanico, sul pascolo. Tale operazione dovrà essere effettuata non prima del 25 settembre ed entro il 31 ottobre dell'anno contrattuale purché il terreno non sia gelato. La mancata osservanza di tale prescrizione comporterà l'immediato introito della fideiussione.

### **ART. 11 - Oneri per la proprietà**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

### **ART. 12 - Responsabilità civili**

Durante il periodo di affittanza il concessionario è civilmente responsabile di tutti i danni che vengono in connessione con l'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale è completamente esentata da ogni responsabilità per furto e per danneggiamenti in qualsiasi modo provocati a quanto dato in concessione.

Il concessionario è il custode e sorvegliante dei beni dati in uso. L'accesso ai fabbricati e l'uso delle attrezzature è consentito solamente al concessionario e ai suoi dipendenti/collaboratori. E' vietato l'accesso ai fabbricati e l'uso delle attrezzature (sala di mungitura, mungitrice, vasca refrigerante ecc.) della malga a terzi, anche se proprietari degli animali monticati, se non su espressa autorizzazione del concessionario che si assume la responsabilità per eventuali danni causati da questi.

Qualora dovessero verificarsi un utilizzo delle attrezzature e/o un accesso ai fabbricati della malga non autorizzato dal Concessionario, quest'ultimo ha l'obbligo di segnalarlo immediatamente al Comune che provvederà a sanzionare i trasgressori.

Il Comune non assume garanzia alcuna sulla quantità dell'erba prodotta e pertanto ogni eventuale minor produzione a seguito di siccità, grandine, epidemie di bestiame, ed altro evento o causa, non comporterà diminuzione del canone di affittanza, essendo il rischio a carico del concessionario.

Il Comune non si rende garante delle disponibilità e del rifornimento dell'acqua per uso zootecnico.

Il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente il Comune per eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (piante pericolanti, spandimenti d'acqua, frane etc) adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti idonei ad evitare danni a cose e/o persone.

## ASPETTI ECONOMICI

### **ART. 13 - Durata della concessione**

La durata della concessione viene fissata in SEI annate agrarie con inizio il primo aprile e termine il dieci novembre di ciascun anno.

Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori sei anni fino al 2029, proroga che dovrà essere espressamente autorizzata dalla Giunta comunale a suo insindacabile giudizio.

### **ART. 14 – Determinazione del canone**

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in considerazione dei seguenti aspetti:

- caratteristiche e dimensione del pascolo
- destinazione della malga e capienza
- stato dei fabbricati e dotazione di attrezzature
- presenza di servizi
- comodità di accesso alla malga stessa
- presenza di elementi di interferenza
- beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuale di concessione dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale, in due rate del 50% ciascuna, alle scadenze stabilite in sede di contratto.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Un ritardo del pagamento per un termine superiore a sei mesi comporterà la decadenza della presente concessione in uso per grave inadempienza.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone ed il Comune potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa, come risarcimento dei danni che la mancata monticazione recherà al pascolo.

### **ART. 15 – Rinegoziazione canone per interventi straordinari**

Qualora il Comune effettui interventi straordinari significativi, provvederà a rinegoziare il canone di concessione alla luce delle migliorie apportate.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di adeguare il canone di concessione qualora intervengano modifiche significative in relazione alla capacità di carico di UBA e dell'aumento o riduzione delle superfici pascolabili.

### **ART. 16 - Divieto di subconcessione**

È fatto divieto al concessionario di subconcedere o di cedere a qualsiasi titolo a terzi il proprio contratto, anche parzialmente, senza la previa autorizzazione scritta del Comune.

L'inadempienza al predetto divieto, come pure il tacito passaggio di gestione ad altra persona o comunque la sospensione della gestione diretta della malga comporta la risoluzione dei contratti a norma dell'art.1456 C.C.; potrà essere comunque consentito, previa motivata richiesta, il subingresso nel contratto ad un componente della famiglia, purché imprenditore agricolo iscritto alla I o II sezione dell' A.P.I.A. e residenza nel Comune di Pinzolo.

## **ART. 17 - Cauzione**

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

## **ART. 18 – Tariffe massime applicabili e obblighi nei confronti dei Censiti del Comune di Pinzolo**

Il concessionario dovrà garantire la monticazione dei bovini di proprietà dei Censiti del Comune di Pinzolo verso il rimborso delle sole spese da parte dei Censiti interessati.

I Censiti del Comune di Pinzolo interessati dovranno a loro volta attenersi alle norme previste dal presente disciplinare tecnico-economico e alle disposizioni comunicate dal concessionario soprattutto in relazione a:

- Date di monticazione e demonticazione
- Collocazione dei propri animali all'interno dei fabbricati e delle strutture della malga
- Possibilità di accesso a strutture e fabbricati della malga

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà l'esclusione degli animali dalla monticazione.

Il riparto di spesa massima ammissibile per gli allevatori che alloggiano il proprio bestiame viene determinato sulla base della seguente tabella:

CATEGORIA	Formula	Tariffa Massima
Vacche	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 150) * 1,2$	
Manze	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 90) * 1,2$	
Manzette	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 90) * 1,2$	
Vitelle	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 60) * 1,2$	
Caprini/Ovini	$(\text{Canone di Affitto}/n^{\circ}\text{capi monticati} + 10) * 1,2$	

Fanno parte delle spese tutte le attività connesse all'attività di alpeggio: personale, luce, gas, acqua, spese alimentari, recinzioni elettriche, lavori di manutenzione ordinaria, operazioni di svuotamento concimaia etc.

*Gli allevatori residenti nel Comune di Pinzolo che alloggiano il proprio bestiame sono tenuti a corrispondere le spese dovute al concessionario nelle medesime modalità e tempi con cui lo stesso deve a suo volta versare il canone di concessione al Comune di Pinzolo.*

Nel caso in cui un allevatore non provveda a saldare al concessionario della malga le spese dovute entro il termine dell'annata monticatoria, potrà essere escluso dalla possibilità di monticare il proprio bestiame.

Il concessionario ha l'obbligo di versare (o detrarre dal riparto di spesa di ogni allevatore residente nel Comune di Pinzolo), nei confronti dei Censiti del Comune di Pinzolo, la quota del Contributo della attuale **"Misura 10 - Operazione 10.1.2 -Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio"** del PSR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, relativa ad ogni UBA monticato applicando la seguente formula:

**Quota Contributo Censito = Totale Contributo Malga \*( TOT. UBA CENSITO/ TOT. UBA MALGA)**

Ogni concessionario delle malghe destinate anche all'alpeggio di vacche in latte (Cioca, Patascoss e Ritorto), ha l'obbligo di quantificare, tramite pesata periodica, il latte di ogni Censito e di retribuirlo a questi ultimi sulla base della retribuzione media incassata al netto di eventuali spese di trasporto. Nel caso in cui sussistano particolari divieti e prescrizioni relative al conferimento del latte di terzi a Caseifici/Latterie il concessionario può non accettare sulla malga animali in lattazione anche se di proprietà di censiti del Comune di Pinzolo.

In condizioni di raggiungimento del carico minimo di vacche da latte di 15 UBA e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal presente disciplinare tecnico-economico, è facoltà del concessionario non accettare animali in lattazione, anche se di proprietà dei censiti del Comune di Pinzolo, garantendo comunque a questi ultimi la monticazione degli animali giovani e in asciutta.

A tutela dello stato di salute della mandria alpeggiata il concessionario può richiedere a tutti gli allevatori con capi monticati copia dell'esito dell'esame microbiologico del latte di ogni singolo animale per accertare la presenza di eventuali batteri patogeni ed impostare una routine di mungitura corretta e igienica finalizzata al controllo delle mastiti contagiose (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis* etc. ). In caso di mancata presentazione della documentazione entro 15 giorni prima della data di monticazione il concessionario ha facoltà di escludere dalla monticazione gli animali sprovvisti di esito.

L'eventuale retribuzione del latte caprino di animali di proprietà dei censiti del Comune di Pinzolo monticati a malga Nambrone non potrà essere inferiore a 0,50 euro/litro.

E' escluso dal pagamento il latte non conforme agli standard sanitari e nutrizionali.

**Gli obblighi definiti nel presente articolo potranno essere derogati annualmente su richiesta scritta dei Censiti interessati da presentare entro il 1° maggio di ogni anno alla Commissione di cui all'Art. 24.**

### TITOLO III

#### ASPETTI TECNICI

#### **ART. 19 - Generalità**

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli. La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a

pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

#### **ART. 20 - Gestione degli animali al pascolo**

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il bestiame deve essere sempre custodito e il pascolamento deve essere effettuato sempre sotto la guida di personale qualificato. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento;
- e) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito del latte o per altre attività. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- f) La prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

#### **ART. 21 – Integratori alimentari**

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- b) è autorizzato a fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un massimo del 20% del fabbisogno energetico giornaliero.

#### **ART. 22 - Contenimento della flora infestante**

Il concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, adottando le seguenti procedure:

- a) tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della produzione e della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- b) per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;

#### **ART. 23 – Concimazione e gestione delle deiezioni**

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;

- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

**Per quanto riguarda gli articoli 22, 23 il concessionario è tenuto ad avvisare preventivamente, anche per vie brevi, il custode forestale titolare della zona di custodia ove è ubicata la malga.**

TITOLO IV  
LE PROCEDURE

**ART. 24 - Commissione dell'Ente proprietario/Comune di Pinzolo**

Il Consiglio comunale nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga, di cui fa parte:

- L'Assessore all'Agricoltura e/o al Patrimonio, o suo delegato, del Comune di Pinzolo
- Un funzionario dell'Ufficio agricolo periferico competente per territorio.
- Un Custode Forestale del Comune di Pinzolo (o più Custodi Forestali qualora il territorio in cui sono ubicate le malghe sia controllato da diverse figure competenti)

La Commissione può delegare il Custode Forestale (o i Custodi se nominati) a svolgere la consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e la riconsegna alla fine dello stesso, oltreché ad effettuare almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con redazione dell'apposito verbale.

Tenuto conto che la casina di malga Cioca e la casina di malga Patascoss nel periodo invernale vengono concesse in uso agli affittuari rispettivamente del bar ristorante Malga Cioca e bar ristorante Patascoss, la consegna e la riconsegna del bene verranno verbalizzate ad inizio e conclusione di ogni stagione monticatoria.

La Commissione ha il compito di riferire all'Ente proprietario in merito alla gestione della malga, a problematiche eventualmente riscontrate o segnalate, nonché ogni volta l'Ente lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo capo III.

**ART. 25 - Consegna e riconsegna della malga**

All'inizio e alla scadenza dell'affitto, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 24, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno:

- le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione;
- l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico;
- le principali attività di manutenzione a carico del concessionario da realizzare nel corso della stagione di alpeggio;
- altre situazioni e informazioni che le parti riterranno opportuno evidenziare.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura dei componenti della Commissione e del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente disciplinare.

Inoltre all'inizio di ogni stagione vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione;
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Il concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

1. manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle strade di accesso;
2. pagamento di imposte e tasse relative alla proprietà;
3. assicurazione dei fabbricati contro incendi e per responsabilità civile verso terzi, con rivalsa del premio nei confronti dei relativi conduttori;

Il Comune può autorizzare il conduttore all'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 1.

In tal caso tra le parti verranno di volta in volta concordate le modalità e le condizioni di esecuzione e quelle relative al pagamento del canone.

L'eventuale responsabilità civile inerente la conduzione del fondo è a carico del Conduttore della malga.

### TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

#### **ART. 26 – Vigilanza**

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati alla Commissione di cui all'art. 24.

#### **ART. 27 – Cause di risoluzione del contratto**

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 12, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione nonché alla richiesta al concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 24, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Sono inoltre cause di risoluzione del contratto:

- a. Il reiterato sconfinamento di animali, causato da evidente dolo o colpa, da parte del concessionario;
- b. La permanenza del bestiame in malga al di fuori del periodo consentito, senza una preventiva autorizzazione;
- c. I danni provocati dal concessionario alle strutture, alle infrastrutture, al patrimonio pascolivo o forestale del Comune;
- d. La mancanza o la trascuratezza dei lavori annuali di bonifica del pascolo;
- e. Il mancato rispetto dei termini di pagamento;
- f. La cessione del contratto o la subconcessione non autorizzata secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con preavviso di 120 (centoventi) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

#### **ART. 28 – Penalità contrattuali**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

<b>Articolo oggetto di inadempimento</b>	<b>Infrazione</b>	<b>Penalità</b>
Art. 3 Determinazione del carico	Mancato rispetto della percentuale sulla razza	200 €

	rendena (<40%)	
Art. 3 Determinazione del carico	Mancato rispetto della percentuale sulle razze in via d'estinzione (<70%)	200 €
art. 3 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite del carico ammesso	minimo € 40,00
art. 5 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 20 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 22 Contenimento della flora infestante	rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	mancato minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Le somme introitate dal concedente, per le penalità previste nel presente Regolamento, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di miglioria dei pascoli o dei fabbricati.

### **ART. 29 – Inadempienze**

Il concessionario può essere dichiarato non idoneo alla conduzione della malga per un periodo di almeno 5 anni, qualora egli si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna della malga e delle verifiche annuali.